



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA VALLE D'AOSTA**

DISCIPLINARE DI GARA PER SERVIZI E FORNITURE

**PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE
(SGOMBERO NEVE) STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI
INVERNALI 2023-2024 E 2024-2025, EVENTUALMENTE
RINNOVABILE PER EGUAL PERIODO**

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ

CIG A00BE0F831

Classificazione: Pubblico



INDICE

PREMESSE	3
NORMATIVA APPLICABILE	3
STAZIONE APPALTANTE	4
ENTE COMMITTENTE	4
CALENDARIO DI GARA	5
1 PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (PLACe-VdA)	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE PREZZI	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE	11
SELF CLEANING	11
ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI	13
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	14
7 AVVALIMENTO	14
8 SUBAPPALTO	15
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10 GARANZIA PROVVISORIA	16
11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
12.1 REGOLE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	19
13 SOCCORSO ISTRUTTORIO	21





14	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
14.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	22
14.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	25
14.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	26
14.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	26
15	OFFERTA ECONOMICA	27
16	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
17	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	28
18	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
19	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	29
20	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	31
21	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
22	CODICE DI COMPORTAMENTO	33
23	ACCESSO AGLI ATTI	33
24	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
25	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33
25.1	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	33
25.2	BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO	34
25.3	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	35
25.4	AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI	35
25.5	TRASFERIMENTO DEI DATI	36
25.6	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	36
25.7	DIRITTI DELL'INTERESSATO	36
25.8	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	37





PREMESSE

Il Comune di Gressoney-La-Trinité con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 275 del 30 agosto 2023, recante «*Servizio di manutenzione invernale (sgombero neve) strade e piazze comunali per le stagioni invernali 2023-2024 e 2024-2025, eventualmente rinnovabile per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027. Parziale rettifica determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, n. 233 in data 19.07.2023.*» ha stabilito di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture (di seguito: CUC), per l'espletamento della procedura d'appalto.

La documentazione di gara è stata approvata dalla CUC con determinazione n. 398 del 12 settembre 2023.

La CUC con funzioni di committenza ausiliaria, come prevista dall'art. 3, comma 1 lett. z dell'allegato I.1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i, esperisce una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito: Codice) con applicazione del criterio **del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è la regione Valle d'Aosta [codice NUTS IT20].

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Stefania Rollandoz, Segretario e Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gressoney-La-Trinité.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Barbara Polin.

Il Fornitore dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito <https://cuc.invallee.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Telematico PlaCe-VdA.

NORMATIVA APPLICABILE

La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare dal Codice e dalle relative norme attuative.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice, l'attività contrattuale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

A IN.VA. S.p.A. sono state attribuite le funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)".





La Giunta Regionale con deliberazione n. 865 del 17 maggio 2013 ha approvato le linee d'indirizzo attuative dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di CUC regionale da parte di IN.VA. S.p.A.

Sempre la Giunta Regionale, con deliberazione n. 505 del 19 aprile 2019, ha approvato l'aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della Legge regionale 81/1987 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e gli schemi di convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture e con successiva deliberazione n. 1594/2022 del 19 dicembre 2022 ne ha prorogata la scadenza al 31 dicembre 2023.

Il capo III della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, definisce le funzioni della Stazione Unica Appaltante attribuite ad IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 752 in data 6 luglio 2023, recante "Approvazione delle disposizioni organizzative per il funzionamento delle Centrali di Committenza regionali (INVA/CUC e SUA VDA) per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023", al punto 1, lettera a), del dispositivo stabilisce che le convenzioni con INVA/CUC in essere alla data di approvazione della deliberazione si intendono aggiornate alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

La Disciplina temporanea delle modalità di funzionamento della società IN.VA. S.p.A. nella sua qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per servizi e forniture approvata con determina del Direttore Generale n. 302 del 7 luglio 2023.

4 di 37

STAZIONE APPALTANTE

IN.VA. S.p.A.

Indirizzo: Loc. L'Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO)

Telefono: +39 0165 367766

PEC: appalti@cert.invallee.it

Indirizzo internet: <https://place-vda.aflink.it>

ENTE COMMITTENTE

Comune di Gressoney-La-Trinité

Indirizzo: Loc. Tache 14/A – 11020 Gressoney-La-Trinité (AO)

Telefono: +0125 366137

PEC: protocollo@pec.comune.gressoneylatrinite.ao.it

Indirizzo internet: <http://www.comune.gressoneylatrinite.ao.it>.





CALENDARIO DI GARA

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è fissato alle ore **12:00' del 29 settembre 2023**.

La seduta pubblica per l'avvio delle operazioni di gara è convocata per il giorno **2 ottobre 2023 alle ore 09:30'**.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (PLaCe-VdA)

Per l'espletamento della presente gara, la CUC si avvale del Sistema Telematico PlaCe-VdA (in seguito: PlaCe-VdA), accessibile dal sito <https://place-vda.aflink.it>.

L'utilizzo di PlaCe-VdA comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni su PlaCe-VdA.

L'utilizzo di PlaCe-VdA avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La CUC non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- > difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a PlaCe-VdA;
- > utilizzo di PlaCe-VdA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

In caso di mancato funzionamento di PlaCe-VdA o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la CUC può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La CUC si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di PlaCe-VdA sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di PlaCe-VdA è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.





L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it..>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. Il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.





1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a PlaCe-VdA, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

La registrazione a PlaCe-VdA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di PlaCe-VdA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di PlaCe-VdA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di PlaCe-VdA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

- I. Bando di Gara.
- II. Disciplinare di Gara.
- III. Allegato 1 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU PlaCe-VdA).
- IV. Allegato 1a - Domanda di partecipazione.
- V. Allegato 2 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo.
- VI. Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale.
- VII. Allegato 4 - Dichiarazione requisiti di ordine speciale.
- VIII. Allegato 5 - Schema offerta economica (DA COMPILARE SU PlaCe-VdA).
- IX. Capitolato d'Oneri.
- X. D.U.V.R.I.
- XI. Modello di rapportino.
- XII. Modulo di noleggio mezzi comunali.
- XIII. Planimetria.
- XIV. Schema di contratto.





- XV.** Patto d'Integrità di INVA disponibile all'indirizzo <https://cuc.invallee.it>.
- XVI.** Eventuali chiarimenti.
- XVII.** Regolamento generale "Sistema telematico PlaCe-VdA", disponibile all'indirizzo <https://cuc.invallee.it>.

La documentazione di gara è disponibile sul Sistema Telematico PlaCe-VdA all'indirizzo <https://place-vda.aflink.it> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it> da inoltrare entro le **ore 23:59 del 19 settembre 2023**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite PlaCe-VdA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://place-vda.aflink.it>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

Non saranno fornite risposte alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra la CUC e gli Operatori Economici avvengono tramite PlaCe-VdA e sono accessibili nella l'apposita sezione della piattaforma dedicata alla presente procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono





domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente appalto è l'affidamento, a soggetto esterno, del servizio di manutenzione invernale (sgombero neve) strade e piazze comunali per le stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025, eventualmente rinnovabile per ulteriori due stagioni invernali, per il Comune di Gressoney-La-Trinité.

Per l'esecuzione del servizio, il Comune può concedere, su richiesta dell'aggiudicatario, in nolo mezzi propri, regolarmente assicurati, revisionati ed attrezzati per lo sgombero neve e più precisamente:

- Fresaneve Boschung Snowbooster 2100;
- Unimog Mercedes 400 con spandisabbia Gilletta (targa DC 891 LS);
- Unimog Mercedes 1400 (targa ZA 716 HC);
- Pala gommata FIAT ALLIS (targa AO AE 087).

Le condizioni economiche per il noleggio dei mezzi comunali di cui sopra sono definiti nell'articolo 3 del Capitolato d'Oneri.

9 di 37

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo IVA esclusa
1	Servizi di sgombero neve	90620000-9	P	Euro 302.000,00
A) Importo a base di gara				Euro 302.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso				Euro 9.000,00
C) Importo delle opzioni				Euro 311.000,00
A+B+C) Importo complessivo a base di gara				Euro 622.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **Euro 103.666,66** calcolati sulla base dei seguenti elementi.

Il costo della manodopera è stato desunto in base all'incidenza della stessa sull'importo complessivo di servizi analoghi, nonché da una stima proporzionale dei costi della manodopera rispetto all'ammontare complessivo del servizio (a corpo) identificata nella percentuale del 34,33%.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.





Il contratto collettivo applicato è Contratto Edilizia Industria.

Ai fini della determinazione della normativa applicabile, ai sensi dell'art. 14 del Codice, l'importo complessivo presunto compreso dell'eventuale opzione ammonta pertanto ad **Euro 622.000,00** (seicentoventiduemila/00) I.V.A. esclusa, di cui complessivi **Euro 18.000,00** (diciottomila/00) I.V.A. esclusa, per **oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**.

Non verranno ammesse offerte alla pari o in aumento.

3.1 DURATA

L'appalto concerne le stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025.

Per stagione invernale si considera il periodo compreso tra il 01 novembre e il 01 maggio dell'anno successivo.

L'aggiudicatario è comunque tenuto a intervenire con tempestività, su richiesta dell'Ente, anche nelle more di sottoscrizione del contratto o al di fuori dei suddetti periodi, nel caso di servizi da effettuarsi su strade ad alta quota o a seguito di anomalie metrologiche.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

10 di 37

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori due stagioni per un importo di Euro 311.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno entro il 15 giugno 2025.

Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad Euro 622.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.





I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la CUC accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- > partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- > partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- > partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- > partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Tale limitazione è stata imposta in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning





Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la CUC ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La CUC verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).





L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. 36/2023;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla CUC tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Il concorrente deve attestare:

- a) La disponibilità di mezzi meccanici, attrezzature, materiali e del personale, in numero e tipologie sufficienti a garantire la transitabilità in qualsiasi condizione di innevamento.

La comprova del requisito sarà fornita mediante la compilazione dell'Allegato 4 – Dichiarazione requisiti di ordine speciale.

13 di 37

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascuna componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecniche e professionali





- a) Il requisito della disponibilità di mezzi meccanici, attrezzature, materiali e del personale, in numero e tipologie sufficienti a garantire la transitabilità in qualsiasi condizione di innevamento, di cui al precedente art. 6.2 richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, **non è consentito** che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- > possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;





- > possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- > impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la CUC procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

15 di 37

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni oggetto dell'appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò per evitare parcellizzazioni eccessive delle prestazioni, garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori o per prevenire infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non sono previsti requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione per la partecipazione alla presente procedura.





10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria a favore dell'Ente Committente (*Comune di Gressoney-La-Trinité*) pari al 2% del valore dell'appalto, ossia:

LOTTO	CIG	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
Unico		Euro 12.440,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- > da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- > da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Ente Committente);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;





- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a).





- c. Riduzione del 10 % in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

LOTTO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
Unico		Euro 77,00

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La CUC accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico





che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00' del giorno **27/09/2023** a pena di irricevibilità.

PlaCe-VdA non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento su PlaCe-VdA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di PlaCe-VdA si applica quanto previsto all'art. 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file o cartella compressa.

I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

12.1 REGOLE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://cuc.invallee.it>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>





Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L' "OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- > l'offerta è vincolante per il concorrente;
- > con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

PlaCe-VdA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, ivi inclusa la scheda tecnica dei prodotti offerti e lo Schema Offerta tecnica debitamente compilato.

L'eventuale ulteriore documentazione tecnica da produrre, se redatta in inglese può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.





Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- > il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- > l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- > la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- > il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- > non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.





Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La CUC può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza PlaCe-VdA, secondo le modalità indicate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma disponibili sul sito <https://cuc.invallee.it>, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) PASSoe e ricevuta pagamento contributo ANAC;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- 8) Dichiarazione requisiti di ordine speciale.

22 di 37

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- > le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- > gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;





- > tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

23 di 37

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- > i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- > di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;





- > di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- > di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente Committente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- > per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- > per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- > di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 28 – *"Trattamento dei dati personali"*.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- > dal concorrente che partecipa in forma singola;
- > nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- > nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- > nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.





- > nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72.

Per gli operatori economici esteri, il pagamento del tributo può avvenire tramite bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico o del bonifico bancario.

In alternativa il pagamento della imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 2 - Modulo per attestazione pagamento bollo), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

25 di 37

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.





14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- > il PASSOE dell'ausiliaria;
- > la dichiarazione di avvalimento;
- > il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- > copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- > dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- > copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- > dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- > dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- > copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- > dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;





- > dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- > copia del contratto di rete;
- > copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- > dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- > in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- > in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma PlaCe-VdA secondo le modalità di seguito riportate. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi, come da facsimile Allegato 5 - "Schema di offerta economica":

- a) la **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.





Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- b) la stima dei costi della manodopera.** Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. All'offerta economica deve inoltre essere allegato un **documento che illustri le modalità** con le quali è stato calcolato il costo della manodopera. Il documento contenente i giustificativi relativi alla stima dei costi della manodopera dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su PlaCe-VdA "*Giustificativi costi manodopera*".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 108, del Codice, cioè a favore del soggetto concorrente che ha presentato il **prezzo più basso con un'unica percentuale di ribasso**.

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto.

La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto all'oggetto dell'appalto.

Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla lex specialis di gara.

In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) in seduta pubblica.

17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 2 ottobre alle ore 09:30'.

La Piattaforma PlaCe-VdA consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- > della documentazione amministrativa;
- > delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sessioni è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

La CUC si riserva la possibilità di svolgere la seduta pubblica anche mediante un collegamento in videoconferenza, con le modalità che saranno successivamente comunicate a tutti gli interessati e





vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul Sistema Telematico PlaCe-VdA <https://place-vda.aflink.it>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

18 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Trattandosi di servizio attinente allo sgombero neve non vi sono elementi specifici o criteri/parametri per determinare l'anomalia dell'offerta, se non l'eventuale illogicità o irragionevolezza dell'offerta complessiva che ne determinano l'inattendibilità.

Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, si procede come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore





percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2. Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, si procede come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

3. Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, il RUP individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.





Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il RUP può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- > l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sopra indicati;
- > l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto in precedenza e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.





All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante ... [indicare una delle modalità individuate dall'articolo 18 del codice]".

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a Euro 2.200,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

32 di 37

21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- > gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- > le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- > ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del





soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e per le pubbliche amministrazioni nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 8 in data 27 gennaio 2014, il "codice di comportamento dei dipendenti degli enti cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010. Tale codice, allegato alla documentazione di gara, prevede obblighi di condotta estensibili "a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico e a qualsiasi titolo (...)".

33 di 37

23 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Valle d'Aosta.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), IN.VA. S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

25.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con riferimento alle attività svolte da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato, si segnala che:





- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica della sussistenza delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, nonché per il monitoraggio statistico delle attività svolte e per l'eventuale tutela in giudizio;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da IN.VA. S.p.A. e, se necessario, trasmessi ai fini della stipula del contratto all'Ente Convenzionato, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per il monitoraggio statistico delle attività svolte e per l'eventuale tutela in giudizio;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato potranno essere trattati anche per fini statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

25.2 BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a IN.VA. S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione o ancora l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali saranno trattati da IN.VA. S.p.A. ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e pertanto la base giuridica al trattamento dei suoi dati personali è data dall'art. 6, co.1, lett. b), c) ed e) del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, per adempiere a obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il medesimo è investito.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE e a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe rendersi necessario il trattamento di dati personali presenti nella documentazione inerenti a: • DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza); • Visure camerali; • Certificato di Casellari Giudiziale generale, penale o civile, Certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato; • Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Certificato ex art. 25





DPR 313/2012 (acquisiti dal Tribunale); • Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, CER, Banca Dati Appalti, AVcpass (ANAC); • Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); • Comunicazioni ed Informative Antimafia (Prefettura); • Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, BDA (MISE); • verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso); • Impiego di lavoratori disabili; • iscrizione al Me.Va. e/o Albo fornitori; • S.O.A.; • Accertamento veridicità Curricula di lavoro attraverso Centri per l'Impiego, INPS, Università.

Nel caso di acquisti o appalti sopra soglia (e in alcuni casi anche sotto soglia) si ricorda che è necessario altresì acquisire i dati inerenti: • Offerta economica, anche ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia, in sede di apertura del fascicolo di gara (svolta per la valutazione dell'offerta); • Certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura).

Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI e/o reti di imprese.

25.3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE.

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

25.4 AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati saranno trattati dal personale di IN.VA. S.p.A. che cura il procedimento di gara e dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini statistici.

Inoltre, i dati potranno inoltre essere comunicati e trattati da:

- personale dell'Ente Convenzionato ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a IN.VA. S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per fini statistici;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti pubblici ai quali la comunicazione sia normativamente prevista;





- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90;
- A.N.A.C., in osservanza a quanto previsto dalla Det. AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- legali incaricati in sede contenziosa e/o pre-contenziosa

Il concorrente è consapevole che i dati forniti a IN.VA. S.p.A. saranno comunicati all'Ente Convenzionato per le finalità relative alla sottoscrizione, esecuzione e gestione del contratto e per i relativi adempimenti di legge. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con IN.VA. S.p.A. per la gestione e cura delle attività connesse al procedimento di gara, quale in particolare "TeamSystem S.p.A.", con sede in Via Sandro Pertini, 88, 61122 Pesaro – C.F. e P.I.V.A. 01035310414, azienda nominata sub-responsabile del trattamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento potrà essere richiesto al Titolare del Trattamento.

In esecuzione agli obblighi ex lege in materia di trasparenza amministrativa (art. 1, c. 16°, lett. b, e co. 32° L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 del Codice), il concorrente aggiudicatario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, con le modalità previste dalla legge e tramite i siti internet <http://place-vda.aflink.it> e <https://www.regione.vda.it> ivi compresi il nominativo del concorrente aggiudicatario della procedura e il prezzo di aggiudicazione della stessa.

25.5 TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati raccolti e elaborati non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Qualora ciò si rendesse necessario il titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili in paesi il cui livello di protezione offerto sia adeguato, previa decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea (ovvero accordi particolari) o sulla base della stipula di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea medesima.

25.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Informiamo che i dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati alle procedure di gara e imposto dalle normative vigenti applicabili in materia. I dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini statistici nel rispetto della normativa vigente.

25.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente a IN.VA. S.p.A. e tramite essa all'Ente Convenzionato.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE e, in particolare, ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del





trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) diritto di ottenere: a) l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv) ove applicabili ha altresì i diritti di cui agli art 16-21 del Reg. UE (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo o ricorso.

25.8 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è l'Ente Convenzionato. L'interessato potrà in qualsiasi momento per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Reg. UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer) dell'Ente Convenzionato, indicato nel sito internet di quest'ultimo.

